

CONVENZIONE

**Contratto di assicurazione a vita intera rivalutabile annualmente
Per la tutela previdenziale dei dipendenti e dei collaboratori o amministratori d'impresa
(Tariffa 143A)**

DECORRENZA:

N.

CONTRAENTE:

Torino, ___/___/_____



Con la presente Convenzione Reale Mutua fornisce le prestazioni indicate nel Set Informativo **PREVI AZIENDA REALE (Mod. 8139 VIT ed. 01/2019)**, con le distinzioni indicate di seguito. Inoltre, la presente **convenzione deroga parzialmente a quanto contenuto nel suddetto Set Informativo.**

1. FINALITÀ E SOGGETTI

La finalità della presente Convenzione è quella di accantonare un capitale per soddisfare le esigenze legate alla gestione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), dovuto ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile ai dipendenti del Contraente, nonché soddisfare le esigenze legate alla gestione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) dei collaboratori o amministratori d'impresa e di tutti i soggetti legati al Contraente da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale accantonamento è realizzato mediante l'utilizzo del prodotto PREVI AZIENDA REALE, tariffa 143A, proposto da Reale Mutua.

Oltre a quanto previsto dalla documentazione contrattuale del prodotto, **la presente Convenzione s'intende regolata dalle norme sotto indicate, a integrazione e deroga di quanto riportato nel Set informativo.**

I dirigenti, dipendenti, collaboratori e amministratori rivestono la figura giuridica di Assicurati.

2. INTEGRAZIONI E DEROGHE AL SET INFORMATIVO

2.1. Costi per riscatto

In caso di liquidazione derivante da comprovata risoluzione del rapporto di lavoro, del rapporto di collaborazione o da richiesta di anticipazione del T.F.R. di uno o più Assicurati, in deroga a quanto previsto all'articolo 5.1.2 della Nota informativa e agli articoli 3 e 7 delle Condizioni di assicurazione, il valore liquidabile è pari al 100,00% del capitale complessivamente assicurato sulla singola posizione individuale, rivalutato all'ultima ricorrenza mensile trascorsa antecedente alla data della richiesta di riscatto.

2.2. Beneficiari

T.F.R.

In caso di liquidazione per anticipazione del T.F.R. o per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, Beneficiario della prestazione della singola posizione assicurativa è il dipendente Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, Beneficiari della prestazione sono gli aventi diritto a norma dell'articolo 2122 del Codice Civile.

T.F.M.

In caso di liquidazione totale per risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione, Beneficiari della prestazione della singola posizione assicurativa sono l'amministratore o il collaboratore quali soggetti Assicurati.

In caso di decesso dell'Assicurato, Beneficiari della prestazione sono gli eredi.

La liquidazione delle prestazioni verrà effettuata tramite il Contraente, cui Reale Mutua verserà la somma totale dovuta per ogni singola posizione assicurativa e su cui graverà l'onere di operare le ritenute fiscali e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di versare al Beneficiario la somma netta.

Con il pagamento delle prestazioni al Contraente, **gli obblighi di Reale Mutua si intendono assolti e i Beneficiari non possono rivolgere alla Società ulteriori richieste.**

3. DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI

T.F.R.

Relativamente a ciascun dipendente, il Contraente si impegna a:

- corrispondere, all'atto della sottoscrizione del contratto, un premio pari all'ammontare del T.F.R. complessivamente maturato in quel momento; Reale Mutua, su richiesta del Contraente, può concordare un piano pluriennale per dilazionarne la corresponsione, fermo restando che le prestazioni dipendono dai premi effettivamente versati;
- corrispondere periodicamente la quota annua di T.F.R. da accantonare;
- effettuare, in caso di premi arretrati, un conguaglio tramite versamenti aggiuntivi.

T.F.M.

Relativamente a ciascun amministratore o collaboratore, il Contraente si impegna a:

- corrispondere periodicamente, per la durata del rapporto di collaborazione, la quota annua di T.F.M. da accantonare, secondo quanto stabilito dalla delibera assembleare aziendale;
- effettuare, in caso di premi arretrati, un conguaglio tramite versamenti aggiuntivi.

Reale Mutua si riserva la facoltà di rifiutare versamenti non coerenti con gli importi da accantonare per il T.F.R. o per il T.F.M.

4. COMUNICAZIONI TRA SOCIETÀ E CONTRAENTE/ASSICURATI/BENEFICIARI

4.1. Documenti rilasciati da Reale Mutua

Reale Mutua rilascia al Contraente la polizza, con quietanza relativa ai premi corrisposti, corredata da un'appendice-elenco, che fa parte integrante del contratto riportante l'indicazione delle persone, delle prestazioni e dei premi relativi a ciascuna di esse.

Reale Mutua provvederà ad aggiornare il contratto in base alle rivalutazioni riconosciute e alle variazioni segnalate dal Contraente.

Reale Mutua comunica al Contraente eventuali variazioni delle Condizioni di assicurazione e tariffarie applicabili agli amministratori o collaboratori, assicurati successivamente all'emissione del contratto, al più tardi al momento del loro ingresso in assicurazione.

4.2. Documentazione richiesta per la liquidazione delle posizioni assicurative

In caso di **liquidazione totale** delle singole posizioni assicurative, oltre alla documentazione richiesta nel Set informativo, è necessaria una richiesta sottoscritta dal Contraente, con allegato un documento attestante la risoluzione del rapporto di lavoro o del rapporto di collaborazione.

In caso di **liquidazione parziale** delle singole posizioni assicurative per anticipazione del T.F.R., oltre alla documentazione richiesta nel Set informativo, occorre una richiesta sottoscritta dal Contraente, con allegato un documento attestante la richiesta di anticipazione.

5. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente agli Assicurati eventuali cessazioni di agenzia, assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario o a una nuova impresa, modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale dell'impresa, casi di scissione o di fusione con un'altra impresa, qualora siano a lui comunicate da Reale Mutua.

T.F.R.

Il datore di lavoro, quale Contraente, si impegna a richiedere l'inserimento nel contratto di tutti i dipendenti attuali e futuri da lui rappresentati, nonché a fornire annualmente a Reale Mutua il dato relativo all'importo del T.F.R. da accantonare per i dipendenti, sollevandola da qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza degli elementi comunicati per la determinazione dei versamenti.

5.1. Consegna della documentazione contrattuale

Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, il Contraente si impegna a consegnare loro, prima dell'ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale (copia del Set informativo e della presente Convenzione),

prevista dall'articolo 49, comma 2, lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006. Il Contraente si impegna a richiamare l'attenzione degli Assicurati sui costi previsti all'articolo 5.1.1 della Nota informativa.

5.2. Oneri fiscali

T.F.R.

La trattenuta e il versamento al Fisco dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gravante sull'indennità di competenza del dipendente o dei suoi aventi diritto, devono essere effettuati a cura del Contraente. È a carico del Contraente anche il versamento del contributo al Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297 del 29/05/1982.

T.F.M.

La trattenuta e il versamento al Fisco della ritenuta d'acconto, gravante sull'indennità di competenza del collaboratore o dei suoi aventi diritto, dovranno essere effettuati a cura del Contraente.

6. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

6.1. Decorrenza e durata

La Convenzione decorre dalla data riportata sul frontespizio e rimane in vigore per un periodo di 1 anno; la durata può essere prolungata tramite tacito rinnovo di cui al successivo articolo 6.2.

6.2. Scadenza e rinnovo

La Convenzione scade dopo 1 anno dalla data riportata sul frontespizio e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, tranne il caso in cui venga disdetta da una delle Parti (l'Azienda contraente, Reale Mutua), con preavviso di almeno 3 mesi, **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**.

Per ogni Assicurato le condizioni pattuite all'ingresso in assicurazione restano in vigore salvo il caso di uscita anticipata tramite il riscatto totale della posizione individuale.

7. ALLEGATI

- Polizza di assicurazione
- Tracciato elenco Assicurati

Emessa in duplice originale, per ciascuna delle Parti (l'Azienda contraente, Reale Mutua)

IL CONTRAENTE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
LA DIREZIONE GENERALE

La Convenzione viene emessa da Sede